CITTA' DI CATANZARO

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera svolta nei locali ubicati in [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 000012 DEL 12/11/2026

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE, SUAP, TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

PREMESSO che in data 06.10.2026 è stata acquisita agli atti d'Ufficio al [redacted], la nota [redacted] del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catanzaro ad oggetto: "*Casa alloggio per vacanze [redacted] sita in Catanzaro [redacted] di cui è titolare dell'Immobile [redacted], nata a [redacted], ivi residente in [redacted] – Richiesta emissione ordinanza di sospensione /chiusura.";*

DATO ATTO che alla nota indicata risultano allegati un dettagliato verbale — circa l'esito del sopralluogo svolto presso il suddetto immobile congiuntamente al personale appartenente al Settore Edilizia Privata e al Comando di Polizia Locale dell'Amministrazione Comunale — e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi. Dallo stesso verbale emerge, tra l'altro, che:
- gli accertamenti presso l'immobile risultano essere "finalizzati all'individuazione dei locali adibiti a casa vacanza pubblicizzati tramite social network Facebook al profilo denominato [redacted]";
- in via preliminare è stata accertata l'assenza di qualsiasi tipo di indicazione/insegna pubblicitaria riconducibile all'attività di che trattasi";
- al momento dell'arrivo era presente il [redacted], nato a [redacted] e ivi residente [redacted] quale [redacted], il quale ha consentito l'accesso ad un piccolo immobile "*corrispondente con le foto pubblicizzate su piattaforma Facebook*";
- all'atto della verifica era presente anche la sig.ra [Omissis], occupante l'immobile. La stessa ha permesso l'accesso e, su richiesta degli accertatori, ha mostrato tre ricevute di pagamento di diverso importo. Tali ricevute, sulle quali erano riportate le causali del versamento, erano prive dei dati dell'emittente e risultavano essere state eseguite da [Omissis], di fatto affittuario del monolocale e non presente all'atto del controllo;
- nel corso delle verifiche risulta essere sopraggiunta la titolare dell'immobile, [redacted], ivi residente [redacted], la quale non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo relativo allo svolgimento dell'attività ricettiva extralberghiera secondo le vigenti prescrizioni normative in materia;

RILEVATO che con il medesimo verbale si dà atto che: "*Per ciò che attiene la normativa urbanistica dell'immobile, saranno eseguiti opportuni accertamenti da parte del personale intervenuto*";

EVIDENZIATO che gli ulteriori accertamenti effettuati dal Nucleo dei N.A.S. presso il Dipartimento Turismo ed Identità Territoriale della Regione Calabria nonché presso questo Settore, hanno confermato quanto già appurato in sede di sopralluogo circa l'assenza di un idoneo titolo che consenta lo svolgimento di una attività extralberghiera presso l'immobile di che trattasi;

CONSIDERATO che i fatti accertati e formalizzati dagli organi di controllo costituiscono piena prova della violazione e richiedono l'adozione di un provvedimento inibitorio a tutela della sicurezza urbana e del regolare svolgimento delle attività turistico-ricettive;

ATTESO che a tutt'oggi, nonostante il tempo intercorso dal momento dell'accertamento e nonostante gli interessati abbiano appurato la necessità di munirsi di un idoneo titolo abilitativo, presso il SUAP non risulta essere pervenuta alcuna segnalazione atta a regolarizzare l'attività extralberghiera svolta abusivamente, circostanza che costituisce il presupposto per l'adozione del presente provvedimento;**"**

EVIDENZIATO:
- che l'avvio e l'esercizio di qualunque attività produttiva è soggetta al rispetto di norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che tra l'altro è necessario tutelare la sicurezza e l'integrità di ulteriori potenziali ospiti;

CONSIDERATO che il consentire la prosecuzione dello svolgimento dell'attività descritta in assenza dei necessari presupposti comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori che invece esercitano in ossequio alle vigenti normative in materia;

RICHIAMATA la L.R. 34/2018 ed in particolare l'art. 10 rubricato "*Adempimenti Amministrativi*" della citata, dal quale si rileva, tra l'altro, che le attività nella stessa legge indicate sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e del D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di effetti della SCIA e poteri di interdizione dell'Amministrazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge;

EVIDENZIATO che il Nucleo dei N.A.S., per le motivazioni appena esplicitate, ha espressamente chiesto l'adozione dei provvedimenti consequenziali a cura degli Uffici competenti;

RITENUTO pertanto necessario, per tutto quanto sopra espresso, di disporre la cessazione immediata dell'attività pubblicizzata tramite social network Facebook al profilo denominato [redacted]" come casa/alloggio per vacanza [redacted], ubicata in [redacted], il cui titolare dell'immobile risulta essere [redacted]

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, considerato per altro che il contenuto dell'atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTA la L.R. n. 34 del 07.08.2018
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010
VISTO D.Lgs. n. 222/2016
VISTOl'art. n. 139 del cpc
VISTO il T.U.L.P.S.
VISTA la L. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

per i motivi sopra detti,

ORDINA

[redacted] per come sopra identificati, l'immediata cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera svolta nei locali ubicati [redacted], secondo quando accertato dagli operatori del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catanzaro, in collaborazione con gli altri organi di controllo indicati nella parte narrativa del presente provvedimento;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al tribunale amministrativo regionale (TAR);
- entro 120 giorni dalla notificazione al presidente della repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- [redacted] – 88100 Catanzaro –
- [redacted] – 88100 Catanzaro –

la trasmissione della presente ordinanza per competenza:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro
- al Settore Edilizia Privata, SUE e Patrimonio
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catanzaro
- alla Questura di Catanzaro
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
- alla Regione Calabria
- alla CCIAA di Catanzaro

la pubblicazione della presente ordinanza:
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili.

Il Funzionario E.Q.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott.ssa Benedetta De Vita

Atto firmato all'originale in formato digitale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BENEDETTA DE VITA